



**REGOLAMENTO TECNICO  
PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP**

CSH-06

2a Ediz.

Rev.00

Pag. 1 di 17

**INDICE**

1. Scopo
2. Campo di applicazione
3. Termini e definizioni
4. Responsabilità
5. Controllo del regolamento
6. Iter di certificazione
- 6.0 Generalità
- 6.1 Modalità di svolgimento degli audit
- 6.2 Avvio dell'iter di certificazione
- 6.3 Esame iniziale della documentazione del sistema haccp
- 6.4 Visita preliminare (preaudit)
- 6.5 Audit per la verifica iniziale del sistema HACCP (audit per la certificazione)
- 6.6 Emissione iniziale del certificato (e successivi rinnovi)
- 6.7 Audit di sorveglianza
- 6.8 Audit di rinnovo
- 6.9 Audit non programmati
7. Registro delle organizzazioni certificate
8. Modalità di riferimento alla certificazione - Uso del certificato
9. Sospensione del certificato
10. Ritiro / annullamento del certificato
11. Gestione dei reclami da parte delle organizzazioni clienti
12. Controllo della documentazione del sistema HACCP
13. Modifiche al sistema HACCP
14. Modifiche alle regole del sistema di certificazione
15. Riservatezza
16. Reclami, ricorsi e contenziosi nei confronti di TÜV Italia
17. Scadenze (mese di agosto)
18. Tariffario
19. Fatturazione
20. Allegati

00	27/01/06	Seconda edizione		
N° DI REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	VERIFICA FIRMA DI RT	APPROVAZIONE FIRMA DI DC

	<b>REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP</b>	<b>CSH-06</b>	<b>2a Ediz.</b>	<b>Rev.00</b>
		Pag. 2 di 17		

## 0. INTRODUZIONE

TÜV Italia ha organizzato le proprie attività secondo un sistema qualità. Agisce nella ottemperanza della legislazione vigente e della normativa volontaria e ha realizzato il presente schema di certificazione per dare fiducia ai propri clienti di lavorare nel settore della certificazione dei sistemi di autocontrollo dei rischi igienico-sanitari (Sistemi HACCP) con professionalità, competenza, e trasparenza.

Si precisa che TÜV Italia non svolge né direttamente, né indirettamente tramite agenzie collegate attività di consulenza nel settore agro-alimentare per l'attuazione di certificazione HACCP o per l'elaborazione della documentazione relativa; ciò al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di certificazione di prodotto in accordo al presente Regolamento.

Si sottolinea inoltre che TÜV Italia si sostiene auto-finanziandosi coi proventi derivanti principalmente dalle attività seguenti:

- certificazione di sistemi gestionali (qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza informatica, responsabilità sociale, ecc.);
- ispezione e certificazione di prodotti;
- formazione.

## 1. SCOPO

Il presente Regolamento di certificazione dettaglia le modalità operative adottate da TÜV Italia per l'attuazione dell'iter di certificazione dei sistemi di autocontrollo dei rischi igienico-sanitari (Sistemi HACCP), considerando altresì le regole che governano l'utilizzo del marchio di certificazione.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo regolamento va ad integrare, nei casi in cui le attività di certificazione HACCP siano svolte congiuntamente alla certificazione dei sistemi qualità ISO 9001:2000, il regolamento del TÜV Italia CSQ 06.

Nel caso di verifiche ISO 9000 + HACCP vengono comunque emessi rapporti separati: i risultati possono indipendenti ed eventualmente tra loro divergenti in termini di classificazione delle anomalie rilevate in sede di Audit e della relativa classificazione di cui al punto 6 del presente regolamento

I documenti di riferimento per la certificazione HACCP sono:

CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003) FAO/WHO - Codex Alimentarius Commission, Food Hygiene Basic Texts: Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene.

Annex to CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003) Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for its application

Tali documenti sono rintracciabili sul sito [www.codexalimentarius.net](http://www.codexalimentarius.net)

Altri documenti a supporto delle attività sono i seguenti:

<i>UNI 10854:1999</i>	Linee guida per la progettazione e realizzazione di un sistema di autocontrollo basato sul metodo HACCP
<i>UNI EN ISO 9000:2000</i>	Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia"
<i>UNI EN ISO 9001:2000</i>	Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza

	<b>REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP</b>	<b>CSH-06</b>	<b>2a Ediz.</b>	<b>Rev.00</b>
		Pag. 3 di 17		

<i>LINEA GUIDA EA 7/01</i>	EA Guideline on the application of EN 45012
<i>UNI ISO 10005</i>	Gestione per la qualità - Guida per i piani della qualità
<i>UNI ISO 10013</i>	Guida per l'elaborazione dei manuali della qualità
<i>UNI EN ISO 19011</i>	Criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi qualità

Inoltre vengono identificate le seguenti aree operative ai fini di inquadrare meglio le attività coperte dai sistemi HACCP:

- 1) Produzione e/o lavorazione industriale od artigianale di cibi
- 2) Produzione di imballi a contatto diretto con i cibi
- 3) Ristorazione e catering
- 4) Commercializzazione di cibi (con attenzione focalizzata sulla modalità di conservazione dei cibi deperibili)
- 5) Trasporto (con particolare attenzione ai cibi deperibili ed alle eventuali contaminazioni)

Il presente regolamento è applicato in maniera uniforme e imparziale per tutte le Organizzazioni che utilizzino i servizi di certificazione erogati da TÜV Italia. In particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura e l'accesso alla certificazione non è condizionato dalle dimensioni dell'Organizzazione richiedente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di Organizzazioni già certificate.

### 3. Termini e definizioni

La terminologia utilizzata nel presente regolamento è in accordo alle seguenti norme:

- UNI EN ISO 9000 (dicembre 2000): "Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia";
- UNI CEI EN 45020 (dicembre 1998): "Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale".

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

#### Nonconformità critica (NCC)

Si ha una nonconformità critica nella documentazione e/o attuazione di un sistema HACCP quando si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:

1. Una nonconformità estesa:
  - della documentazione obbligatoria del Sistema HACCP rispetto ai documenti di riferimento citati nel paragrafo 2 del presente regolamento
  - della attuazione del sistema HACCP rispetto ai documenti di riferimento citati nel paragrafo 2 del presente regolamento
2. Una qualsiasi carenza che inficia l'efficacia del sistema HACCP ossia genera seri dubbi:
  - sul rispetto, da parte del prodotto o servizio fornito, dei requisiti previsti (ivi inclusi quelli cogenti per legge) e/o
  - sulla continuità e costanza nel tempo del rispetto dei requisiti ai documenti di riferimento citati nel paragrafo 2 del presente regolamento e/o del presente regolamento (ad esempio a causa di mancanza di adeguata documentazione e/o di adeguata formazione e/o altro)
3. Una nonconformità minore che si protragga nel tempo

#### Nonconformità minore (NCM):

Si ha una nonconformità minore nella documentazione e/o attuazione di un sistema HACCP quando si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

1. Una nonconformità singola e isolata:
  - della documentazione obbligatoria del Sistema HACCP rispetto ai documenti di riferimento citati nel paragrafo 2 del presente regolamento e/o al presente regolamento o

	<b>REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP</b>	<b>CSH-06</b>	<b>2a Ediz.</b>	<b>Rev.00</b>
		Pag. 4 di 17		

- della attuazione del sistema HACCP rispetto alla ai documenti di riferimento citati nel paragrafo 2 del presente regolamento e/o al presente regolamento e/o alla documentazione obbligatoria
2. Una qualsiasi carenza che però non inficia l'efficacia del sistema HACCP ossia non genera seri dubbi:
- sul rispetto, da parte del prodotto o servizio fornito, dei requisiti previsti (ivi inclusi quelli cogenti per legge) o
  - sulla continuità e costanza nel tempo del rispetto dei requisiti della ai documenti di riferimento citati nel paragrafo 2 del presente regolamento e/o del presente regolamento

#### Raccomandazione (RCC)

La raccomandazione consiste nella segnalazione all'organizzazione da parte del team di audit di una opportunità di miglioramento concernente la documentazione e/o attuazione del sistema HACCP, al di là della sua attuale conformità e della sua attuale efficacia. Questa segnalazione può concernere l'efficienza del sistema HACCP.

## **4. RESPONSABILITÀ**

Il presente Regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che l'Organizzazione e TÜV Italia devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di certificazione.

Si segnala che le organizzazioni clienti di TÜV Italia sono autorizzate a creare un link sulla home page del sito di TÜV Italia, il cui indirizzo è [www.tuv.it](http://www.tuv.it).

## **5. CONTROLLO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet [www.tuv.it](http://www.tuv.it).

In ogni caso le Organizzazioni intenzionate a concludere il contratto di certificazione con TÜV Italia o che hanno già concluso tale contratto, possono richiederne copia cartacea.

Inoltre, in caso di revisione del Regolamento, tutte le Organizzazioni che hanno in essere il contratto di certificazione vengono informate dell'esistenza della nuova versione.

Le modifiche che vengono apportate al Regolamento nelle sue versioni successive (a seguito di nuove revisioni e/o edizioni) sono evidenziate con le seguenti modalità:

- il testo revisionato e/o aggiuntivo viene scritto in carattere italico
- il testo annullato e non sostituito è segnalato con {testo annullato}

Nel caso di nuove edizioni poiché i cambiamenti sono significativi non viene evidenziata la modifica, ma fa testo l'intero contenuto del documento.

## **6. ITER DI CERTIFICAZIONE**

### **6.0 Generalità**

L'iter di certificazione adottato dal TÜV Italia è articolato nelle fasi fondamentali seguenti:

- a. avvio dell'iter di certificazione;
- b. esame iniziale della documentazione del sistema HACCP;
- c. eventuale visita preliminare (preaudit);
- d. audit per la verifica iniziale del sistema HACCP (che può comprendere anche eventuali audit successivi o postaudit, per la verifica delle azioni correttive richieste durante la verifica iniziale);
- e. emissione del certificato;
- f. audit periodici per il mantenimento del certificato (audit di sorveglianza e di rinnovo, che possono comprendere anche eventuali audit successivi o postaudit, per la verifica delle azioni correttive richieste in occasione, rispettivamente, della sorveglianza o del rinnovo);
- g. eventuali audit non programmati per il mantenimento del certificato.

#### Documentazione obbligatoria del sistema HACCP (D.O.)

Per documentazione "obbligatoria" del sistema HACCP si intende:

	<b>REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP</b>	<b>CSH-06</b>	<b>2a Ediz.</b>	<b>Rev.00</b>
		Pag. 5 di 17		

- dall'elenco – tenuto aggiornato - dei requisiti di legge applicabili al prodotto e/o servizio fornito dall'organizzazione e dall'attestazione scritta del rispetto di tali requisiti rilasciata dall'organizzazione stessa (vedere modulo RL)
- dalla procedura per la gestione dei reclami in accordo al par. 11 del presente regolamento
- Del manuale (incluse procedure, istruzioni e piani) che recepisce tutti i requisiti previsti dalla documentazione di riferimento prevista al paragrafo 2

#### Documentazione aggiuntiva del sistema HACCP (D.A.)

Per documentazione "aggiuntiva" del sistema HACCP si intende quella non esplicitamente richiesta né nella norma di riferimento per il sistema HACCP né nel presente regolamento ossia non indicata nel capoverso sovrastante dedicato alla D.O.

Si tratta di documentazione che l'organizzazione ritiene opportuno predisporre – anche se non prescritta - per gestire le proprie attività in modo più efficace e/o efficiente.

### **6.1 Attivazione dell'iter di certificazione**

A seguito dell'accettazione da parte dell'Organizzazione della proposta economica definita nell'offerta, TÜV Italia emette conferma d'ordine che perfeziona il rapporto contrattuale tra le parti e comporta anche l'accettazione delle prescrizioni previste dal presente Regolamento.

Qualora in fase valutazione documentale o in fase di audit di certificazione emergessero incongruenze rispetto a quanto dichiarato nel questionario informativo, l'offerta potrà essere soggetta a revisione da parte di TÜV Italia.

### **6.2 Modalità di svolgimento degli audit**

Tutti i tipi di audit (preaudit, audit per la certificazione, audit di sorveglianza, audit di rinnovo, postaudit, audit non programmati) vengono svolti in accordo alle linee guida delle norme UNI EN ISO 19011 (febbraio 2003) "Linea Guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e /o di gestione ambientale".

L'audit comprende generalmente le seguenti fasi:

- pianificazione audit
- riunione iniziale tra il Team di Audit e la Direzione dell'Organizzazione
- verifica della documentale e delle registrazioni
- verifica processo produttivo
- prelievo campioni (in caso di esecuzione di prove di tipo)
- riunione di chiusura e presentazione delle risultanze.

Durante l'audit, il team di audit procede alla raccolta di evidenze oggettive tramite l'esame di documenti e registrazioni della qualità, l'osservazione diretta delle attività, l'esecuzione di verifiche, misure, test, l'effettuazione di colloqui coi responsabili e col personale operativo dell'organizzazione, ecc.; a tal fine il team di audit utilizza la checklist già predisposta, che è da considerarsi una guida e non un documento vincolante (pertanto il team può svolgere anche indagini non espressamente previste nella checklist).

L'audit si conclude con una riunione finale in cui il team di audit espone alla direzione dell'organizzazione la sintesi dei risultati dell'audit, evidenziando sia gli aspetti positivi rilevati sia le eventuali carenze.

I risultati dell'audit vengono verbalizzati in un rapporto.

Da parte sua l'Organizzazione è impegnata a fornire al Team di Audit la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte:

- l'Organizzazione consente al Team di Audit di accedere alle aree in cui si svolgono le attività interessate alla certificazione di prodotto e di intervistare le persone coinvolte in tali attività;
- l'Organizzazione in base alle prescrizioni di tipo legislativo in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro fornisce al Team di Audit dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi andranno ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; inoltre si impegna o a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuale ai membri del Team di Audit o a comunicare preventivamente a TÜV Italia la tipologia di d.p.i. di cui il Team di Audit deve essere dotato;
- l'Organizzazione mette a disposizione del Team di Audit i documenti necessari per lo svolgimento dell'audit; si tratta sia di documenti di pianificazione (quali manuale, procedure, istruzioni, programmi, ecc.) sia di documenti di registrazione (quali rapporti di prova, verbali di audit, non conformità, ecc.);
- l'Organizzazione individua una persona incaricata di fungere da interfaccia con TÜV Italia durante le fasi operative dell'iter di certificazione.

	<b>REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP</b>	<b>CSH-06</b>	<b>2a Ediz.</b>	<b>Rev.00</b>
		Pag. 6 di 17		

- se l'organizzazione desidera che il proprio eventuale consulente possa partecipare all'audit, ciò sarà possibile a patto che il consulente partecipi all'audit in veste di semplice osservatore e non come parte attiva; in particolare egli non potrà rispondere, in vece dell'organizzazione, ai quesiti del team di audit.

L'Organizzazione conserva il diritto di richiedere e ricevere informazioni sul Team di Audit incaricato da TÜV Italia ed eventualmente, nel caso sussista un conflitto di interessi, di fare obiezione sui nominativi dei componenti del Team stesso.

Infine in accordo alle norme che regolamentano le attività degli organismi di certificazione l'Organizzazione è vincolata ad accettare l'eventuale presenza di osservatori del TÜV Italia e dell'organismo di accreditamento SINCERT incaricati al monitoraggio del Team di Audit, permane comunque il diritto citato in precedenza.

### 6.3 Esame iniziale della documentazione del sistema HACCP

L'esame iniziale della documentazione del sistema HACCP si riferisce – in linea di principio - alla sola D.O., e si estende alla D.A. solo se il team di audit lo ritiene possibile ed opportuno (per i concetti di documentazione "obbligatoria" D.O. ed eventualmente ad altra documentazione di supporto).

L'esame della suddetta documentazione viene preferibilmente eseguito presso l'organizzazione, congiuntamente ad un breve e sintetico check-up dell'attuazione del sistema HACCP oppure ad una vera e propria visita preliminare o preaudit (vedere par. 6.4).

L'esame della documentazione è volto ad accertare che essa sia innanzitutto completa ossia soddisfi tutti i requisiti della norma di riferimento per il sistema HACCP e del presente regolamento; inoltre la documentazione deve essere chiara ossia non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere congruente tra le sue varie parti e deve essere facilmente leggibile.

L'esito dell'esame della documentazione è riportato in un apposito rapporto di valutazione della documentazione.

Qualora la documentazione risulti carente, il cliente ne viene informato tramite il suddetto rapporto (se necessario, esso può essere illustrato al cliente in occasione di un incontro diretto col cliente stesso).

#### 6.3.1 Situazione di tipo (a): segnalazione di sole raccomandazioni

Nel caso in cui la verifica documentale evidenzi solo raccomandazioni, l'audit di certificazione può essere svolto senza che l'Organizzazione debba modificare la documentazione.

#### 6.3.2 Situazione di tipo (b): segnalazione di non conformità minori

Nel caso in cui la verifica documentale evidenzi solo non conformità minori ed eventualmente raccomandazioni, le non conformità minori devono essere corrette dall'Organizzazione prima dell'audit per la certificazione; l'audit di certificazione potrà tuttavia essere svolto ed includere l'esame della correzione delle non conformità minori. L'eventuale permanere di non conformità della documentazione al momento dell'audit per la certificazione impedirà l'emissione immediata del certificato e renderà necessaria l'effettuazione di un post-audit.

#### 6.3.3 Situazione di tipo (c): segnalazione di non conformità critiche

Nel caso in cui la verifica documentale evidenzi solo non conformità critiche ed eventualmente non conformità minori e raccomandazioni, le non conformità critiche e le non conformità minori devono essere corrette dall'Organizzazione prima dell'audit per la certificazione. L'audit di certificazione non può pertanto essere svolto ed è necessario che l'Organizzazione sottoponga entro l'audit di certificazione la documentazione corretta per un ulteriore esame.

Deroga a tale principio può essere concessa all'Organizzazione su sua richiesta, tenendo conto del fatto che il permanere di non conformità della documentazione al momento dell'audit per la certificazione impedirà l'emissione immediata del certificato e renderà necessaria l'effettuazione di un post-audit.

### 6.4 Visita preliminare (preaudit)

Si tratta di una visita che viene effettuata, se richiesta dal cliente o ritenuta necessaria da TÜV Italia, preliminarmente all'avvio delle attività di certificazione vere e proprie.

Le modalità di svolgimento della visita preliminare sono oggetto di accordo di volta in volta col singolo cliente; in particolare la visita preliminare può essere svolta prima o dopo l'esame iniziale della documentazione o in maniera congiunta ad esso (vedere par. 6.3) e può essa stessa includere un esame preliminare e aggiuntivo della documentazione da eseguire presso gli uffici di TÜV Italia o presso l'organizzazione.

La visita preliminare consente al TÜV Italia di meglio comprendere:

- la dimensione e la natura delle attività dell'organizzazione;
- il suo grado di idoneità ad affrontare l'iter di certificazione;

	<b>REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP</b>	<b>CSH-06</b>	<b>2a Ediz.</b>	<b>Rev.00</b>
		Pag. 7 di 17		

- l'eventuale non applicabilità di particolari requisiti normativi relativi al sistema HACCP;
- l'eventuale applicabilità di norme e requisiti legislativi relativi al prodotto o servizio;
- il tipo di esperienza richiesta al Team di Audit da adibire all'audit per la certificazione;
- l'entità delle risorse necessarie per svolgere l'audit per la certificazione.

Inoltre in linea di principio la visita preliminare può consentire all'organizzazione di:

- individuare con esattezza il campo di applicazione del sistema HACCP;
- individuare con esattezza eventuali requisiti normativi particolari non applicabili al sistema HACCP e le motivazioni di supporto a tali esclusioni;
- identificare eventuali carenze nella documentazione del sistema HACCP;
- identificare eventuali carenze nella attuazione del sistema HACCP in accordo alla normativa di riferimento, al presente regolamento ed alla documentazione;
- ottenere chiarimenti sui dettagli dell'iter di certificazione;
- fare una previsione più precisa circa i tempi necessari per giungere alla certificazione e mettere a punto il relativo programma.

I risultati della visita preliminare vengono registrati sinteticamente dal team di audit che – se concordato col cliente – redige un rapporto su apposita modulistica; comunque, questi risultati, considerate le modalità di svolgimento della visita, sono da considerare come indicativi e costituiscono solo un riferimento da approfondire nel corso dell'iter di certificazione vero e proprio.

Il preaudit può essere effettuato solo una volta nel corso dell'iter di certificazione, non può eccedere complessivamente i 2 giorni/uomo e comunque non determina una riduzione dei giorni/uomo previsti per l'audit di certificazione.

## **6.5 Audit per la verifica iniziale del sistema HACCP (audit per la certificazione)**

Questo audit ha lo scopo di accertare che il sistema HACCP sia messo in pratica in accordo alla documentazione di riferimento citata nel paragrafo 2, al presente regolamento ed alla relativa documentazione (vedere precedente par. 6.0) e in maniera efficace; esso si deve svolgere entro max 6 mesi dall'esame iniziale della documentazione del sistema HACCP di cui al par.6.3.

Inoltre al momento di tale audit il sistema HACCP dell'organizzazione deve risultare già operativo;

In sostanza si possono presentare le 3 seguenti situazioni:

- a) nessuna nonconformità;
- b) presenza di nonconformità minori, ma nessuna nonconformità critica;
- c) presenza di nonconformità critiche.

### Situazione di tipo (a)

Nel caso non siano state rilevate carenze che portino all'emissione di nonconformità, il team di audit redige il rapporto di audit che viene trasmesso al comitato di approvazione del TÜV Italia; copia di tale rapporto viene consegnata anche all'organizzazione.

### Situazione di tipo (b)

Nel caso vi siano carenze che portino all'emissione di nonconformità minori ed in assenza di nonconformità critiche, il team di audit redige e trasmette al comitato di approvazione del TÜV Italia il rapporto di audit e la descrizione delle suddette nonconformità minori. Il team di audit consegna il rapporto di audit e la descrizione delle nonconformità minori anche all'organizzazione.

L'organizzazione definisce le corrispondenti azioni correttive, ne programma la tempistica di attuazione e le attua effettivamente - al massimo entro 4 mesi dall'audit - senza che sia necessaria alcuna preventiva approvazione da parte del team di audit.

Il team di audit verificherà la realizzazione e l'efficacia di dette azioni correttive durante il successivo audit di sorveglianza; le azioni correttive che dovessero risultare non attuate entro il limite dei 4 mesi e/o non efficaci comporteranno l'emissione di nonconformità critiche e quindi la necessità di eseguire un postaudit.

### Situazione di tipo (c)

Nel caso vi siano carenze che portino all'emissione di nonconformità critiche, il team di audit redige e consegna all'organizzazione il rapporto di audit ed i relativi rapporti di non conformità (come già detto, è da notare che eventuali nonconformità minori emesse in occasione del precedente audit, per le quali le azioni correttive definite dall'organizzazione risultassero non attuate o non efficaci, si trasformano in nonconformità critiche).

L'organizzazione definisce le azioni correttive corrispondenti alle nonconformità emerse (compresa la tempistica di attuazione, che deve comunque concludersi entro 4 mesi dall'audit) e le comunica al team di audit, più o meno contestualmente alla verifica (ma comunque entro 10 gg lavorativi).

	<b>REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP</b>	<b>CSH-06</b>	<b>2a Ediz.</b>	<b>Rev.00</b>
		Pag. 8 di 17		

Il team di audit esamina le azioni correttive proposte; se l'esito di tale valutazione non è soddisfacente, l'organizzazione viene invitata a modificare la propria proposta; se invece l'esito è favorevole, in data concordata con l'organizzazione (ma comunque entro 4 mesi dall'audit), il team di audit esegue un postaudit per la verifica della chiusura delle azioni correttive.

Tale verifica non si limiterà solo all'accertamento della chiusura delle nonconformità emerse durante il primo audit ma andrà a rivedere il sistema di gestione in funzione dell'impatto che hanno avuto le non conformità critiche sullo stesso; in tale circostanza devono essere risolte tutte le nonconformità critiche (e anche quelle minori che l'organizzazione dichiara già chiuse alla data del postaudit). L'attività di post audit potrà dare luogo ad rapporto che può contenere: raccomandazioni, non conformità minori e non conformità critiche; nel caso di presenza di non conformità critiche il team di audit non raccomanderà al comitato di approvazione l'organizzazione per l'emissione del certificato.

Nel caso il termine di 4 mesi non venga rispettato dall'organizzazione o nel caso il postaudit abbia esito negativo, il TÜV Italia procede – in linea di principio - alla sospensione ed all'eventuale successivo ritiro del certificato (vedere paragrafi 9 e 10).

Nel caso il postaudit venga eseguito entro 4 mesi dall'audit ed abbia esito favorevole, il team di audit redige il rapporto di postaudit che viene trasmesso al comitato di approvazione del TÜV Italia, unitamente al rapporto del primo audit ed ai relativi rapporti di non conformità; copia del rapporto di postaudit viene consegnata anche all'organizzazione.

Nota: qualora oltre le nonconformità critiche siano presenti anche nonconformità minori relativamente al rapporto di audit di certificazione, queste verranno gestite come descritto sotto "situazione di tipo (b)"; tuttavia, come già detto, eventuali nonconformità minori, che l'organizzazione abbia dichiarato già chiuse alla data del postaudit, verranno verificate in occasione del postaudit stesso.

## 6.6 Emissione iniziale del certificato (e successivi rinnovi)

Il certificato viene emesso dal comitato di approvazione del TÜV Italia dopo che esso ha ricevuto ed esaminato con esito positivo il rapporto favorevole del team di audit come descritto al capoverso precedente.

E' possibile l'eventualità che l'esame del rapporto del team di audit da parte del comitato di approvazione abbia esito in tutto o in parte negativo; in tale caso e a seconda delle situazioni, valutate di volta in volta dal comitato di approvazione, il rapporto può essere rivisto a cura del comitato stesso, i relativi emendamenti vengono comunicati all'organizzazione e il certificato viene quindi emesso sulla base del rapporto emendato; naturalmente - nella suddetta eventualità - il comitato di approvazione può anche non approvare l'emissione del certificato.

Il certificato attesta la conformità del sistema HACCP documentato ed attuato dall'organizzazione rispetto alla norma di riferimento.

Il certificato ha validità di 3 anni purché siano rispettate le condizioni tecniche ed economiche descritte nel presente regolamento.

Il certificato decorre dalla data di conclusione dell'audit di certificazione (incluso l'eventuale postaudit).

L'emissione del certificato comporta automaticamente il permesso per l'organizzazione di utilizzare il certificato stesso ed il marchio di TÜV Italia, in accordo con le modalità descritte al par. 8.

La tempistica di emissione del certificato da parte del comitato di approvazione è soggetta alla seguente regolamentazione:

- il certificato viene emesso entro 20 gg lavorativi dalla conclusione dell'audit per la certificazione, fatte salve le precisazioni che seguono;
- nel caso in sede di audit per la certificazione siano state emesse delle nonconformità critiche, i 20 gg suddetti decorrono a partire dalla data di conclusione (con esito positivo) del corrispondente postaudit;
- nel caso l'organizzazione desideri ricevere il certificato in tempi più ristretti, questi tempi devono essere concordati con TÜV Italia e tale procedura di urgenza comporta comunque un extracosto pari a circa 4 ore di lavoro ossia a Euro 400+IVA (condizioni di pagamento come già specificato in offerta).

### Nota relativa ai rinnovi dei certificati:

Lo stesso iter descritto sopra (mutatis mutandis) viene seguito in occasione del rinnovo triennale dei certificati a seguito degli audit di rinnovo di cui al par. 6.8 del presente regolamento; in particolare, quindi, dopo ogni audit di rinnovo è prevista la verifica del comitato di approvazione.

## 6.7 Audit di sorveglianza

Gli audit di sorveglianza hanno lo scopo di accertare che l'organizzazione certificata mantenga in atto un sistema HACCP conforme ai requisiti della norma di riferimento e del presente regolamento ed efficace.

	<b>REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP</b>	<b>CSH-06</b>	<b>2a Ediz.</b>	<b>Rev.00</b>
		Pag. 9 di 17		

Gli audit di sorveglianza sono pertanto obbligatori ai fini della continuità di validità del certificato; nel caso l'organizzazione certificata non intenda sottoporsi ad un audit di sorveglianza, ciò comporta:

- la comunicazione scritta da parte dell'organizzazione della sua intenzione, che implica la automatica rescissione del contratto con TÜV Italia e che deve pervenire a TÜV Italia con un anticipo di almeno 4 mesi rispetto alla data nominale di esecuzione della sorveglianza;
- l'annullamento ed il ritiro immediati del certificato da parte TÜV Italia (vedere par. 10);
- il pagamento eventuale (a giudizio del TÜV Italia) dell'importo previsto in offerta relativo alla sorveglianza non eseguita, qualora la suddetta comunicazione di rescissione del contratto pervenga a TÜV Italia con un anticipo inferiore ai 4 mesi rispetto alla data nominale di esecuzione della sorveglianza.

Durante il triennio di validità del certificato vengono eseguiti, in linea di principio, 2 audit di sorveglianza con frequenza annuale (con una tolleranza di +/- 8 settimane rispetto alla scadenza nominale), volti a confermare o meno la validità del certificato stesso.

La stessa regola viene seguita dopo ogni rinnovo triennale del certificato (vedere par. 6.8).

Nessuna deroga è ammessa relativamente al rispetto della tolleranza sopra indicata.

Inoltre deve essere rispettata anche la data stabilita da TÜV Italia (previa concertazione con l'organizzazione) nell'ambito di detta tolleranza per l'esecuzione dell'audit di sorveglianza; è consentito variare tale data, sempre restando nell'ambito della tolleranza, esclusivamente a seguito di eventi di carattere eccezionale, spiegati per iscritto dall'organizzazione e accettati come giustificazione da TÜV Italia, purchè l'organizzazione ne faccia richiesta con un preavviso superiore ai 20 gg lavorativi (il mancato rispetto di tale limite comporta il pagamento delle penali di cui al par. 20 del presente regolamento).

Il team di audit - qualora lo ritenga opportuno in funzione dello stato di attuazione e della maturità del sistema HACCP dell'organizzazione - alla conclusione dell'audit di certificazione (o dell'audit di rinnovo) può proporre al comitato di approvazione del TÜV Italia che gli audit di sorveglianza siano eseguiti con frequenza più intensa di quella annuale prevista in linea di principio; in particolare può essere previsto un audit dopo 6 mesi dalla certificazione, che va ad aggiungersi ai normali audit annuali (per queste sorveglianze aggiuntive valgono le stesse regole sulla tolleranza e sul suo rispetto applicabili per le normali sorveglianze annuali).

Prima dell'audit di sorveglianza viene riesaminata la documentazione del sistema HACCP; in particolare:

- l'esame della documentazione del sistema HACCP si riferisce - in linea di principio - alla sola D.O., (per i concetti di documentazione "obbligatoria" D.O. ed "aggiuntiva" D.A. vedere par. 6.0 del presente regolamento);
- vengono verificate soprattutto quelle parti della documentazione che nel frattempo sono state revisionate dall'organizzazione.

Durante l'audit di sorveglianza vengono verificate in maniera particolare l'attuazione ed efficacia delle azioni correttive derivanti dalle nonconformità minori emesse in occasione dell'audit precedente (di certificazione, di sorveglianza o di rinnovo); inoltre viene valutata la "risposta" dell'organizzazione alle raccomandazioni emesse in occasione dell'audit precedente (anche se le raccomandazioni non devono essere necessariamente chiuse); infine viene controllato l'uso corretto del certificato del TÜV Italia (vedi par. 8), nonché la gestione corretta dei reclami (vedi par. 11).

A differenza di quanto accade in occasione dell'audit per la certificazione e dei successivi audit di rinnovo, nel caso delle sorveglianze il team di audit ha completa delega da parte del TÜV Italia a prendere tutte le decisioni del caso, sotto la supervisione generale del direttore della certificazione ma senza la stretta necessità dell'intervento di verifica diretta da parte del comitato di approvazione (fanno eccezione a tale regola le situazioni che coinvolgono la sospensione o il ritiro del certificato, per le quali si applica anche quanto detto ai par. 9 e 10 del presente regolamento).

Naturalmente la supervisione del direttore della certificazione e la eventuale verifica del comitato di approvazione possono comportare la necessità di rivedere il rapporto del team di audit; in tal caso vengono trasmessi all'organizzazione i relativi emendamenti.

In ogni caso il comitato di approvazione verifica a posteriori la corretta esecuzione delle attività di sorveglianza, svolgendo un controllo di tipo statistico in accordo ad apposita procedura interna di TÜV Italia.

Anche nel caso degli audit di sorveglianza, in sostanza si possono presentare le 3 seguenti situazioni:

- a) nessuna nonconformità;
- b) presenza di nonconformità minori, ma nessuna nonconformità critica;
- c) presenza di nonconformità critiche.

#### Situazione di tipo (a)

Nel caso non siano state rilevate carenze che portino all'emissione di nonconformità, il team di audit redige il rapporto di audit che viene trasmesso al TÜV Italia; copia di tale rapporto viene consegnata anche all'organizzazione.

	<b>REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP</b>	<b>CSH-06</b>	<b>2a Ediz.</b>	<b>Rev.00</b>
		Pag. 10 di 17		

#### Situazione di tipo (b)

Nel caso vi siano carenze che portino all'emissione di nonconformità minori ed in assenza di nonconformità critiche, il team di audit redige e trasmette al TÜV Italia il rapporto di audit e la descrizione delle suddette nonconformità minori.

Il team di audit consegna il rapporto di audit e la descrizione delle nonconformità minori anche all'organizzazione.

L'organizzazione definisce le corrispondenti azioni correttive, ne programma la tempistica di attuazione e le attua effettivamente - al massimo entro 4 mesi dall'audit - senza che sia necessaria alcuna preventiva approvazione da parte del team di audit

Il team di audit verificherà la realizzazione e l'efficacia di dette azioni correttive durante il successivo audit (di sorveglianza o di rinnovo); le azioni correttive che dovessero risultare non attuate entro il limite dei 4 mesi e/o non efficaci comporteranno l'emissione di nonconformità critiche e quindi la necessità di eseguire un postaudit.

#### Situazione di tipo (c)

Nel caso vi siano carenze che portino all'emissione di nonconformità critiche, il team di audit redige e consegna all'organizzazione il rapporto di audit ed i relativi rapporti di non conformità (come già detto, è da notare che eventuali nonconformità minori emesse in occasione del precedente audit, per le quali le azioni correttive definite dall'organizzazione risultassero non attuate o non efficaci, si trasformano in nonconformità critiche).

L'organizzazione definisce le azioni correttive corrispondenti alle nonconformità emerse (compresa la tempistica di attuazione, che deve comunque concludersi entro 4 mesi dall'audit) e le comunica al team di audit, più o meno contestualmente alla verifica (ma comunque entro 10 gg lavorativi).

Il team di audit esamina le azioni correttive proposte; se l'esito di tale valutazione non è soddisfacente, l'organizzazione viene invitata a modificare la propria proposta; se invece l'esito è favorevole, in data concordata con l'organizzazione (ma comunque entro 4 mesi dall'audit), il team di audit esegue un postaudit per la verifica della chiusura delle azioni correttive.

Tale verifica non si limiterà solo all'accertamento della chiusura delle nonconformità emerse durante il primo audit ma andrà a rivedere il sistema di gestione in funzione dell'impatto che hanno avuto le non conformità critiche sullo stesso; in tale circostanza devono essere risolte tutte le nonconformità critiche (e anche quelle minori che l'organizzazione dichiara già chiuse alla data del postaudit). L'attività di post audit potrà dare luogo ad rapporto che può contenere: raccomandazioni, non conformità minori e non conformità critiche; nel caso di presenza di non conformità critiche il team di audit non raccomanderà al comitato di approvazione l'organizzazione per il mantenimento del certificato.

Nel caso il termine di 4 mesi non venga rispettato dall'organizzazione o nel caso il postaudit abbia esito negativo, il TÜV Italia procede – in linea di principio - alla sospensione ed all'eventuale successivo ritiro del certificato (vedere paragrafi 9 e 10).

Nel caso il postaudit venga eseguito entro 4 mesi dall'audit ed abbia esito favorevole, il team di audit redige il rapporto di postaudit che viene trasmesso al comitato di approvazione del TÜV Italia, unitamente al rapporto del primo audit ed ai relativi rapporti di non conformità; copia del rapporto di postaudit viene consegnata anche all'organizzazione.

Nota: qualora oltre le nonconformità critiche siano presenti anche nonconformità minori relativamente al rapporto di audit di sorveglianza, queste verranno gestite come descritto sotto "situazione di tipo (b)"; tuttavia, come già detto, eventuali nonconformità minori, che l'organizzazione abbia dichiarato già chiuse alla data del postaudit, verranno verificate in occasione del postaudit stesso.

### 6.8 Audit di rinnovo

Anche l'audit di rinnovo ha lo scopo di accertare che l'organizzazione certificata mantenga in atto un sistema HACCP conforme ai requisiti della norma di riferimento e del presente regolamento ed efficace.

L'audit di rinnovo è pertanto obbligatorio ai fini della continuità di validità del certificato; nel caso l'organizzazione certificata non intenda sottoporsi all'audit di rinnovo, ciò comporta:

- la comunicazione scritta da parte dell'organizzazione della sua intenzione, che implica la automatica rescissione del contratto con TÜV Italia e che deve pervenire a TÜV Italia con un anticipo di almeno 4 mesi rispetto alla data di scadenza del certificato;
- l'immediato annullamento del certificato una volta raggiunta la data di scadenza indicata nel certificato stesso;
- il pagamento eventuale (a giudizio del TÜV Italia) dell'importo previsto in offerta relativo al rinnovo non eseguito, qualora la suddetta comunicazione di rescissione del contratto pervenga a TÜV Italia con un anticipo inferiore ai 4 mesi rispetto alla data di scadenza del certificato.

L'audit di rinnovo viene eseguito allo scadere del 3° anno di validità del certificato e successivamente ogni 3 anni (con una tolleranza di + 0 / - 8 settimane rispetto alla scadenza nominale).

Nessuna deroga è ammessa relativamente al rispetto della tolleranza sopra indicata.

	<b>REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP</b>	<b>CSH-06</b>	<b>2a Ediz.</b>	<b>Rev.00</b>
		Pag. 11 di 17		

Inoltre deve essere rispettata anche la data stabilita da TÜV Italia (previa concertazione con l'organizzazione) nell'ambito di detta tolleranza per l'esecuzione dell'audit di rinnovo; è consentito variare tale data, sempre restando nell'ambito della tolleranza, esclusivamente a seguito di eventi di carattere eccezionale, spiegati per iscritto dall'organizzazione e accettati come giustificazione da TÜV Italia, purchè l'organizzazione ne faccia richiesta con un preavviso superiore ai 20 gg lavorativi (il mancato rispetto di tale limite comporta il pagamento delle penali di cui al par. 20 del presente regolamento).

L'audit di rinnovo è volto a confermare o meno la validità del certificato.

Ogni audit di rinnovo copre l'intero sistema HACCP

Prima dell'audit di rinnovo, la documentazione del sistema HACCP può essere riesaminata in tutto o in parte, in funzione dei cambiamenti intervenuti nel sistema HACCP e/o nel team di verifica incaricato.

In particolare, l'esame della documentazione del sistema HACCP si riferisce – in linea di principio - alla sola D.O., e si estende alla D.A. solo se il team di audit lo ritiene possibile ed opportuno (per i concetti di documentazione "obbligatoria" D.O. ed "aggiuntiva" D.A. vedere par. 6.0 del presente regolamento).

Durante l'audit di rinnovo vengono verificate in maniera particolare l'attuazione ed efficacia delle azioni correttive derivanti dalle nonconformità minori emesse in occasione dell'audit precedente; inoltre viene valutata la "risposta" dell'organizzazione alle raccomandazioni emesse in occasione dell'audit precedente (anche se le raccomandazioni non devono essere necessariamente chiuse); infine viene controllato - come in ogni audit - l'uso corretto del certificato TÜV Italia (vedi par. 8), nonché la gestione corretta dei reclami (vedi par. 11).

Anche nel caso degli audit di rinnovo, in sostanza si possono presentare le 3 seguenti situazioni:

- a) nessuna nonconformità;
- b) presenza di nonconformità minori, ma nessuna nonconformità critica;
- c) presenza di nonconformità critiche.

#### Situazione di tipo (a)

Nel caso non siano state rilevate carenze che portino all'emissione di nonconformità, il team di audit redige il rapporto di audit che viene trasmesso al comitato di approvazione del TÜV Italia; copia di tale rapporto viene consegnata anche all'organizzazione.

#### Situazione di tipo (b)

Nel caso vi siano carenze che portino all'emissione di nonconformità minori ed in assenza di nonconformità critiche, il team di audit redige e trasmette al comitato di approvazione del TÜV Italia il rapporto di audit e la descrizione delle suddette nonconformità minori.

Il team di audit consegna il rapporto di audit e la descrizione delle nonconformità minori anche all'organizzazione.

L'organizzazione definisce le corrispondenti azioni correttive, ne programma la tempistica di attuazione e le attua effettivamente - al massimo entro 4 mesi dall'audit - senza che sia necessaria alcuna preventiva approvazione da parte del team di audit.

Il team di audit verificherà la realizzazione e l'efficacia di dette azioni correttive durante il successivo audit di sorveglianza; le azioni correttive che dovessero risultare non attuate entro il limite dei 4 mesi e/o non efficaci comporteranno l'emissione di nonconformità critiche e quindi la necessità di eseguire un postaudit.

#### Situazione di tipo (c)

Nel caso vi siano carenze che portino all'emissione di nonconformità critiche, il team di audit redige e consegna all'organizzazione il rapporto di audit ed i relativi rapporti di non conformità (come già detto, è da notare che eventuali nonconformità minori emesse in occasione del precedente audit, per le quali le azioni correttive definite dall'organizzazione risultassero non attuate o non efficaci, si trasformano in nonconformità critiche).

L'organizzazione definisce le azioni correttive corrispondenti alle nonconformità emerse (compresa la tempistica di attuazione, che deve comunque concludersi entro 4 mesi dall'audit) e le comunica al team di audit, più o meno contestualmente alla verifica (ma comunque entro 10 gg lavorativi).

Il team di audit esamina le azioni correttive proposte; se l'esito di tale valutazione non è soddisfacente, l'organizzazione viene invitata a modificare la propria proposta; se invece l'esito è favorevole, in data concordata con l'organizzazione (ma comunque entro 4 mesi dall'audit), il team di audit esegue un postaudit per la verifica della chiusura delle azioni correttive.

Tale verifica non si limiterà solo all'accertamento della chiusura delle nonconformità emerse durante il primo audit ma andrà a rivedere il sistema di gestione in funzione dell'impatto che hanno avuto le non conformità critiche sullo stesso; in tale circostanza devono essere risolte tutte le nonconformità critiche (e anche quelle minori che l'organizzazione dichiara già chiuse alla data del postaudit). L'attività di post audit potrà dare luogo ad rapporto che può contenere: raccomandazioni, non conformità minori e non

	<b>REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP</b>	<b>CSH-06</b>	<b>2a Ediz.</b>	<b>Rev.00</b>
		Pag. 12 di 17		

conformità critiche; nel caso di presenza di non conformità critiche il team di audit non raccomanderà al comitato di approvazione l'organizzazione per l'emissione del certificato.

Nel caso il termine di 4 mesi non venga rispettato dall'organizzazione o nel caso il postaudit abbia esito negativo, il TÜV Italia procede – in linea di principio - alla sospensione ed all'eventuale successivo ritiro del certificato (vedere paragrafi 9 e 10).

Nel caso il postaudit venga eseguito entro 4 mesi dall'audit ed abbia esito favorevole, il team di audit redige il rapporto di postaudit che viene trasmesso al comitato di approvazione del TÜV Italia, unitamente al rapporto del primo audit ed ai relativi rapporti di non conformità; copia del rapporto di postaudit viene consegnata anche all'organizzazione.

Nota: qualora oltre le nonconformità critiche siano presenti anche nonconformità minori relativamente al rapporto di audit di rinnovo, queste verranno gestite come descritto sotto "situazione di tipo (b)"; tuttavia, come già detto, eventuali nonconformità minori, che l'organizzazione abbia dichiarato già chiuse alla data del postaudit, verranno verificate in occasione del postaudit stesso.

## 6.9 Audit non programmati

TÜV Italia si riserva il diritto di effettuare verifiche non programmate sull'organizzazione certificata.

Detti audit vengono svolti in presenza di validi motivi (a giudizio di TÜV Italia), che vengono spiegati all'organizzazione; tali motivi possono essere, ad esempio, importanti modifiche al sistema HACCP certificato che l'organizzazione è tenuta a comunicare a TÜV Italia (vedere anche par.13 del presente regolamento) oppure reclami connessi col funzionamento del sistema HACCP oppure informazioni circa il mancato rispetto delle condizioni in base alle quali è stato concesso il certificato oppure uso improprio del certificato o del marchio, ecc.

I dettagli concernenti lo svolgimento di tali audit sono stabiliti di volta in volta, a seconda delle circostanze, da TÜV Italia.

Si precisa che (salvo diversa decisione di TÜV Italia) tali eventuali audit non programmati non sono sostitutivi degli audit di sorveglianza o rinnovo di cui ai par. 6.7 e 6.8, ma vanno ad aggiungersi ad essi e sono a carico dell'organizzazione verificata.

## 7. Registro delle organizzazioni certificate

Una volta emesso il certificato di sistema HACCP, TÜV Italia aggiorna il proprio registro delle organizzazioni certificate che riporta almeno le seguenti informazioni:

- l'identificazione di ciascuna organizzazione certificata;
- il periodo di validità di ciascun certificato;
- il/i sito/i e/o stabilimento/i coperti dal certificato;
- la tipologia di prodotti, processi, servizi cui il certificato è applicabile.

Tale registro è disponibile al pubblico (anche sul sito internet di TÜV Italia) e viene fornito gratuitamente ai richiedenti;

In ottemperanza alla legge 675/96 sulla tutela della privacy, la sottoscrizione del contratto di certificazione costituisce per TÜV Italia l'autorizzazione per la pubblicazione nel registro dei dati relativi all'organizzazione (salvo che questa ne faccia esplicito divieto a TÜV Italia con apposita comunicazione scritta).

## 8. Modalità di riferimento alla certificazione - Uso del certificato

Una volta ottenuto il certificato del sistema HACCP e per tutto il periodo di validità dello stesso, l'organizzazione può far riferimento ad esso nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc.

Ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare:

- deve risultare chiaramente che il certificato riguarda esclusivamente il sistema HACCP e che non si tratta di una certificazione di prodotto o di altro sistema gestionale;
- ovunque fattibile, deve risultare chiaramente che la certificazione del sistema HACCP è limitata al/i sito/i e/o stabilimento/i produttivi definito/i sul certificato;
- ovunque fattibile, deve essere menzionato il numero di certificato;
- ovunque fattibile, devono essere riportati esplicitamente il/i sito/i e/o stabilimento/i nonché la tipologia di prodotti, processi, servizi indicati nel certificato;

Ad esempio l'organizzazione può fare detti riferimenti utilizzando:

- copie integrali del certificato TÜV Italia e/o
- purché in accordo alle prescrizioni seguenti.

	<b>REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP</b>	<b>CSH-06</b>	<b>2a Ediz.</b>	<b>Rev.00</b>
		Pag. 13 di 17		

Per quanto concerne il certificato TÜV Italia, copie parziali del certificato non sono consentite; sono ammessi ingrandimenti o riduzioni, purché senza distorsioni della struttura del certificato e purché uniformi e leggibili.

In caso di sospensione o ritiro del certificato (vedere paragrafi 9 e 10), l'organizzazione certificata deve cessare l'utilizzo del certificato TÜV Italia e qualsiasi altra modalità di riferimento alla certificazione; qualora ciò non avvenisse, TÜV Italia si riserva di adire le vie legali.

## 9. Sospensione del certificato

TÜV Italia - per motivi ritenuti gravi a proprio insindacabile giudizio e spiegati per iscritto all'organizzazione - ha facoltà di sospendere, per un periodo di tempo definito, la validità del certificato di sistema HACCP già concesso.

In tali casi, l'organizzazione perde - per il periodo di tempo considerato - il diritto di fare riferimento a detto certificato

In particolare la sospensione del certificato può avvenire in uno dei seguenti casi:

- gli audit di sorveglianza o di rinnovo evidenziano nonconformità critiche che non vengono chiuse nel successivo postaudit;
- l'organizzazione non attua, nei modi e nei limiti di tempo specificati, le azioni correttive richieste in un precedente audit per risolvere nonconformità critiche;
- l'organizzazione fa riferimento alla certificazione del sistema HACCP in modo difforme dalle regole descritte (vedere par. 8);
- l'organizzazione non tiene registrazione dei reclami connessi col sistema HACCP e delle relative azioni correttive intraprese (vedere par. 11);
- l'organizzazione modifica in modo rilevante il proprio sistema HACCP senza informare TÜV Italia (vedere par. 13);
- l'organizzazione non è in regola coi pagamenti relativi alle attività già effettuate (vedere par. 19 e 20).

In caso di sospensione del certificato, TÜV Italia ne dà notifica ufficiale all'organizzazione, comunicando anche le condizioni che l'organizzazione stessa deve soddisfare - entro uno specificato periodo di tempo - affinché il certificato riacquisti piena validità e non venga annullato definitivamente.

Qualora l'organizzazione, successivamente alla sospensione del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, TÜV Italia può adire le vie legali.

Se l'organizzazione soddisfa le condizioni stabilite da TÜV Italia, TÜV Italia revoca la sospensione del certificato, dandone immediatamente notizia ufficiale all'organizzazione; in caso contrario TÜV Italia provvede al ritiro del certificato (vedere par. 10).

Se la notifica della sospensione del certificato è stata resa pubblica, viene resa pubblica anche l'eventuale revoca successiva della sospensione.

All'interno di TÜV Italia, tutte le decisioni connesse con la sospensione del certificato (e con la revoca della sospensione) vengono prese nell'ambito del comitato di approvazione.

## 10. Ritiro / annullamento del certificato

TÜV Italia - per motivi ritenuti di notevole gravità a proprio insindacabile giudizio e spiegati per iscritto all'organizzazione - ha facoltà di annullare la validità del certificato già concesso, il che comporta automaticamente il ritiro dell'autorizzazione rilasciata all'organizzazione di far riferimento ad esso nei modi descritti (vedere par. 8).

In particolare il ritiro / annullamento del certificato può avvenire in uno dei seguenti casi:

- l'organizzazione non ottempera alle condizioni poste da TÜV Italia per la revoca della sospensione del certificato;
- l'organizzazione interrompe la fabbricazione / erogazione dei prodotti, processi, servizi menzionati nel certificato per un periodo di tempo superiore ad 1 anno;
- l'organizzazione rescinde il contratto di certificazione;
- TÜV Italia modifica le regole del sistema di certificazione e l'organizzazione non può o non vuole conformarsi ai nuovi requisiti.

L'annullamento del certificato viene senz'altro attuato quando sia l'organizzazione stessa a farne formale richiesta a TÜV Italia.

Qualora l'organizzazione, successivamente al ritiro / annullamento del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, TÜV Italia può adire le vie legali.

All'interno di TÜV Italia, tutte le decisioni connesse col ritiro / annullamento del certificato vengono prese nell'ambito del comitato di approvazione.

	<b>REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP</b>	<b>CSH-06</b>	<b>2a Ediz.</b>	<b>Rev.00</b>
		Pag. 14 di 17		

### 11. Gestione dei reclami da parte delle organizzazioni clienti

L'organizzazione (già certificata da TÜV Italia o non ancora certificata, ma che comunque si avvale dei servizi di certificazione del TÜV Italia) deve aver predisposto ed attuato una procedura documentata per la gestione dei reclami che assicuri:

- la registrazione dei reclami ricevuti dai clienti e connessi ai prodotti, processi, servizi cui il sistema si applica;
- l'esecuzione di appropriate indagini su tali reclami e la relativa registrazione;
- l'adozione, se necessario, di azioni correttive e la loro registrazione.

L'organizzazione deve tenere tali registrazioni a disposizione di TÜV Italia, i cui ispettori potranno esaminarle in occasione degli audit.

### 12. Controllo della documentazione del sistema HACCP

L'organizzazione certificata deve assegnare a TÜV Italia una copia controllata della propria documentazione del sistema HACCP (vedere par. 6.0 del presente regolamento) e deve conservarla nel proprio archivio, mantenendola aggiornata; copia su dischetto di tale documentazione aggiornata deve essere inviata a TÜV Italia, che ne curerà l'archiviazione in modo appropriato facendo salvi gli ovvii requisiti di controllo e riservatezza.

Tale documentazione costituisce il riferimento del team di audit per gli audit di sorveglianza e rinnovo.

Si precisa che per la copia su dischetto è accettato qualsiasi standard informatico.

### 13. Modifiche al sistema HACCP

L'organizzazione certificata deve informare preventivamente TÜV Italia di qualsiasi modifica sostanziale intenda apportare al proprio sistema HACCP, al relativo campo di applicazione o alla relativa documentazione sotto controllo (vedere par.12).

TÜV Italia valuta la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, un audit addizionale non programmato (vedere par.6.9), eventualmente accompagnato da una revisione del certificato, o di avviare direttamente un iter di certificazione ex-novo.

La non osservanza di tali condizioni può comportare la sospensione del certificato (vedere par.9).

Naturalmente può accadere che sia la stessa organizzazione certificata che, al verificarsi di una o più delle situazioni descritte al primo capoverso, richieda a TÜV Italia una revisione del proprio certificato.

Anche in questo caso il direttore della certificazione valuta la reale necessità di effettuare, a causa delle modifiche apportate, un audit addizionale non programmato (vedere par. 6.9) o di avviare un iter di certificazione ex-novo.

In tutti i casi i certificati revisionati vengono rilasciati su parere favorevole del comitato di approvazione.

### 14. Modifiche alle regole del sistema di certificazione

TÜV Italia ha la facoltà di modificare il proprio sistema di certificazione descritto nel presente regolamento.

In tal caso, però, TÜV Italia consente alle organizzazioni già certificate di presentare osservazioni alle modifiche proposte.

TÜV Italia, una volta decise le modifiche da apportare, deve specificare la data di entrata in vigore delle modifiche stesse e le conseguenti azioni correttive richieste alle organizzazioni, accordando loro un ragionevole lasso di tempo per adeguarsi.

Qualora un'organizzazione non possa o non voglia adeguarsi a tali nuove regole, TÜV Italia procede al ritiro / annullamento del certificato (vedere par. 10).

### 15. Riservatezza

TÜV Italia assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la certificazione dei sistemi HACCP vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;

In tali casi eccezionali, il cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

A tal fine il personale del TÜV Italia coinvolto nelle attività di certificazione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito all'organizzazione su richiesta; inoltre i rapporti di audit vengono trasmessi esclusivamente all'organizzazione con copia per l'archivio TÜV Italia e per i componenti del team di audit.

	<b>REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP</b>	<b>CSH-06</b>	<b>2a Ediz.</b>	<b>Rev.00</b>
		Pag. 15 di 17		

## 16. Reclami, ricorsi e contenziosi nei confronti di TÜV Italia

L'organizzazione che utilizza i servizi di certificazione del TÜV Italia ha facoltà di presentare reclami scritti nei confronti delle decisioni adottate da TÜV Italia, affinché esse vengano riesaminate; i reclami possono poi dare origine a dei ricorsi e questi ultimi possono a loro volta trasformarsi in veri e propri contenziosi.

Infatti reclami, ricorsi e contenziosi corrispondono a tre diverse definizioni e fasi successive:

- i reclami presentati dalle organizzazioni possono riguardare le decisioni prese dal TÜV Italia nel corso delle diverse fasi delle attività di certificazione; essi possono concernere in particolare la concessione, la sospensione o il ritiro del certificato; però il reclamo può interessare anche la certificazione di altra organizzazione rispetto a quella reclamante e, più in generale, può avere le origini più diversificate (pur riguardando sempre l'attività di certificazione del TÜV Italia);
- il ricorso è la fase successiva del reclamo, che si avvia allorchè il reclamante si dichiara insoddisfatto della risoluzione data da TÜV Italia al proprio reclamo e pertanto faccia appello al TÜV Italia contro tale decisione, al fine di una sua revisione;
- il contenzioso è la – eventuale - fase finale in cui il reclamante / ricorrente - se ancora insoddisfatto - avvia una vera e propria controversia giudiziaria col TÜV Italia.

### a) Reclami

TÜV Italia (e precisamente il direttore della certificazione) prende in considerazione i reclami provenienti dalle organizzazioni clienti (o da altre fonti) alle seguenti condizioni:

- devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- devono indicare i motivi del reclamo.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dall'organizzazione (o da altra fonte), questa viene contattata per i necessari chiarimenti.

I reclami presi in considerazione vengono inseriti nel registro dei reclami ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante.

I reclami vengono esaminati dal direttore della certificazione, che svolge le opportune indagini (ad esempio mediante interviste del personale operativo coinvolto, mediante ripetizione dell'audit, mediante indagini sul mercato, ecc.).

Qualora la situazione specifica lo richieda, in particolare qualora il reclamo evidenzi una carenza nel sistema HACCP di una organizzazione certificata oppure nell'impiego del marchio di conformità o altro, il direttore della certificazione di TÜV Italia ha le seguenti facoltà:

- può decidere di approfondire il problema in occasione di un audit periodico od eventualmente mediante un apposito audit non programmato, individuando appropriate azioni correttive da verificare in un successivo audit, anch'esso periodico o non programmato;
- qualora, a suo giudizio, la carenza sia certa e quindi non necessiti di un approfondimento preliminare, può stabilire direttamente e comunicare all'organizzazione certificata appropriate azioni correttive, da verificare in un successivo audit, periodico o non programmato.

L'esecuzione di detti audit non programmati è regolamentata al precedente par. 6.9.

TÜV Italia comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini, entro un mese dal ricevimento del reclamo.

### b) Ricorsi

Qualora il reclamante sia insoddisfatto della soluzione data al reclamo, può rivolgere un ricorso scritto al comitato di certificazione del TÜV Italia.

Il comitato di certificazione può esaminare direttamente il ricorso o darne l'incarico ad un comitato ristretto scelto tra i suoi membri.

In ogni caso il comitato di certificazione è tenuto a svolgere le opportune indagini ed a fornire una risposta scritta definitiva al ricorrente entro due mesi dal ricevimento del ricorso.

Il ricorrente ha il diritto di sollevare obiezioni circa la composizione del comitato (ristretto o meno) che esamina il proprio ricorso e può richiedere la partecipazione di un proprio rappresentante alle riunioni e decisioni del comitato.

### c) Contenziosi

Qualora il ricorrente sia insoddisfatto della soluzione data al ricorso, può avviare una controversia giudiziaria con TÜV Italia.

Il foro competente in tale caso è quello di Monza.

	<b>REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP</b>	<b>CSH-06</b>	<b>2a Ediz.</b>	<b>Rev.00</b>
		Pag. 16 di 17		

## 17. Scadenze (mese di agosto)

Nel testo del presente regolamento sono talvolta indicate delle scadenze temporali.

Qualora i termini temporali stabiliti si sovrappongano al mese di agosto o lo includano, essi sono da intendersi automaticamente prolungati di un ulteriore mese.

## 18. Tariffario

Il tariffario del TÜV Italia relativo alla certificazione dei sistemi HACCP comprende i seguenti elementi:

a) Prezzo dell'emissione iniziale del certificato costituito da:

- apertura pratica;
- esame della documentazione del sistema HACCP;
- audit presso l'organizzazione;
- rapporto di audit;
- eventuale canone annuo di registrazione del certificato.

Il valore totale è indicato in offerta; l'offerta ha una data di scadenza; inoltre qualora il contratto venga concluso entro la data di scadenza dell'offerta ma di fatto le attività di certificazione non vengano avviate entro 12 mesi da tale conclusione, l'offerta è da ritenersi comunque soggetta a riesame di convalida.

b) Prezzo della sorveglianza periodica costituito da:

- esame modifiche della documentazione;
- audit presso l'organizzazione;
- rapporto di audit;
- eventuale canone annuo di registrazione del certificato.

Il valore totale è stimato nell'offerta sulla base delle tariffe in vigore al momento della redazione dell'offerta; l'organizzazione, con la firma del contratto di certificazione, si impegna a pagare per la sorveglianza periodica il prezzo calcolato sulla base delle tariffe aggiornate al momento di esecuzione della sorveglianza.

c) Prezzo del rinnovo triennale costituito da:

- esame della documentazione del sistema HACCP;
- audit presso l'organizzazione;
- rapporto di audit;
- eventuale canone annuo di registrazione del certificato.

Il valore totale è stimato nell'offerta sulla base delle tariffe in vigore al momento della redazione dell'offerta; l'organizzazione, con la firma del contratto di certificazione, si impegna a pagare per il rinnovo triennale il prezzo calcolato sulla base delle tariffe aggiornate al momento di esecuzione del rinnovo.

d) Prezzo orario delle attività aggiuntive (ad esempio postaudit o audit non programmati), prezzo delle ore di viaggio, prezzo dei chilometri in auto.

Tali prezzi unitari sono indicati in offerta sulla base delle tariffe in vigore al momento della redazione dell'offerta; l'organizzazione, con la firma del contratto di certificazione, si impegna a pagare tali prezzi unitari aggiornati al momento della esecuzione delle attività.

## 19. Fatturazione

Per gli audit di verifica iniziale del sistema HACCP la fatturazione dei servizi resi da TÜV Italia avviene in corrispondenza delle seguenti fasi:

- ad apertura pratica;
- a completamento esame documentazione;
- ad effettuazione audit.

Per gli audit di sorveglianza la fatturazione avviene a completamento della sorveglianza stessa.

Per gli audit di rinnovo la fatturazione avviene in corrispondenza delle seguenti fasi:

- a completamento esame documentazione;
- ad effettuazione audit.

Vale inoltre quanto segue:

	<b>REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI HACCP</b>	<b>CSH-06</b>	<b>2a Ediz.</b>	<b>Rev.00</b>
		Pag. 17 di 17		

- nel caso l'organizzazione disdica le attività di verifica programmate nell'arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, TÜV Italia si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica (ossia dell'audit per la certificazione, la sorveglianza o il rinnovo) indicato in conferma d'ordine;
- nel caso di interruzione delle attività di certificazione dovuta ad un qualsiasi motivo, l'organizzazione riceve una fattura da parte TÜV Italia relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione (in particolare se, dopo la firma del contratto, l'organizzazione non dà avvio alle attività di certificazione, essa riceve comunque una fattura per l'importo dell'apertura pratica);
- nel caso di rescissione del contratto (da parte di un'organizzazione già certificata) in concomitanza con una sorveglianza od un rinnovo, TÜV Italia si riserva la facoltà di addebitare l'importo relativo alla mancata sorveglianza o rinnovo qualora la comunicazione scritta della rescissione non pervenga a TÜV Italia con un anticipo di almeno 4 mesi (vedere ulteriori dettagli ai par. 6.7 e 6.8)
- dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia TÜV Italia si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali, qualora nel corso delle attività di certificazione riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate all'organizzazione in base alle quali è stata emessa l'offerta.